

La Banca d'Italia, in quanto autorità competente per il nostro paese, concorre a tutte le decisioni; partecipa alla supervisione sulle banche significative italiane e su quelle estere presenti in Italia ed esercita la vigilanza sulle banche meno significative italiane, sulla base di indirizzi formulati dalla BCE e dando conto alla stessa delle attività svolte.

Il quadro regolamentare della vigilanza bancaria e finanziaria in Italia e la conseguente attribuzione di poteri alle autorità competenti sono molto articolati: la figura 3.2 riassume in forma stilizzata, per le diverse materie e per categorie di intermediari, l'autorità responsabile e la natura della fonte normativa.

L'esercizio della vigilanza in Italia

La vigilanza sulle banche. — La vigilanza sulle banche italiane significative è esercitata in via diretta dalla BCE in cooperazione con la Banca d'Italia mediante i gruppi di vigilanza congiunti (Joint Supervisory Team, JST). Formatosi normalmente in misura prevalente da personale della Banca d'Italia, sono guidati da un coordinatore designato dalla BCE e da sub-coordinatori italiani; nei JST relativi a gruppi bancari aventi operatività transfrontaliera sono presenti anche addetti di altre NCA⁵.

I JST sono la principale sede di confronto e interazione tra la BCE e le autorità nazionali e consentono la piena condivisione delle informazioni assicurando la tempestività dell'azione di vigilanza.

La Banca d'Italia è anche presente nei JST di gruppi bancari esteri significativi, con un grado di coinvolgimento che dipende dalla rilevanza della presenza in Italia.

La Banca d'Italia esercita la vigilanza diretta sulle banche italiane meno significative; la BCE supervisiona il funzionamento complessivo del Meccanismo e ne garantisce la coerenza. L'intensità dell'azione di vigilanza e della cooperazione con la BCE sono graduate in base all'impatto che la loro eventuale crisi avrebbe sul sistema finanziario nazionale⁶. In condizioni normali, la BCE è informata periodicamente dalla Banca d'Italia sull'attività svolta, sulle misure di vigilanza adottate e sulle sanzioni applicate; nei casi più rilevanti, l'apertura di procedimenti amministrativi e l'adozione di decisioni sono comunicati preventivamente alla BCE. Lo scambio di informazioni è costante quando la situazione finanziaria di una banca meno significativa presenti un deterioramento rapido e rilevante.

Per tutti gli enti creditizi, è la BCE che adotta il provvedimento finale di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria o di revoca e all'acquisizione di partecipazioni qualificate nelle banche (procedure comuni)⁷; la Banca d'Italia partecipa alla fase istruttoria e formula una proposta di decisione.

⁵ BCE, *Guida alla vigilanza bancaria*, punti 17 e 56-84.

⁶ BCE, *Guida alla vigilanza bancaria*, punti 85-99.

⁷ BCE, *Guida alla vigilanza bancaria*, punti 49-55.

Per assicurare standard di supervisione appropriati e uniformi per tutte le banche dell'SSM, le attività di vigilanza sono basate su principi e processi operativi unitari che sono in continuità con le migliori prassi e i più elevati standard regolamentari adottati a livello internazionale e già presenti nell'esperienza di supervisione italiana: (a) approccio di vigilanza consolidato, focalizzato sui rischi, proporzionale; (b) stretta integrazione tra l'analisi a distanza e l'attività ispettiva, quest'ultima sempre più caratterizzata da accertamenti mirati, rapidi e frequenti; (c) diretto collegamento tra la valutazione complessiva assegnata alle banche e le successive misure di vigilanza.

L'azione di vigilanza si articola in controlli documentali basati sulla raccolta, l'elaborazione e l'analisi di informazioni di natura statistico-contabile e amministrativa, incontri con gli esponenti aziendali e controlli ispettivi presso gli intermediari, diretti a verificare qualità e correttezza dei dati trasmessi e ad approfondire la conoscenza di aspetti organizzativi e gestionali.

In presenza di aspetti critici nella situazione degli operatori vengono adottate misure specifiche quali: la convocazione degli organi aziendali o dell'assemblea dei soci; la limitazione di alcune attività o della struttura territoriale; il divieto della distribuzione degli utili o del pagamento di interessi su strumenti finanziari computabili nei fondi propri; l'imposizione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni; la rimozione di componenti degli organi aziendali. Nei casi più gravi, nei quali si ravvisino comunque concrete possibilità di risanamento, la Banca d'Italia può nominare commissari in temporaneo affiancamento agli organi aziendali o sottoporre la banca ad amministrazione straordinaria. Qualora invece la crisi assuma carattere irreversibile, la banca può essere assoggettata alla procedura di risoluzione oppure essere messa in liquidazione coatta amministrativa per decisione del MEF (cfr. il capitolo 4: *La gestione delle crisi*).

La vigilanza sugli intermediari finanziari non bancari. — La Banca d'Italia esercita sugli intermediari non bancari (intermediari finanziari, IP, Imel, SIM e gestori di OICR) una vigilanza analoga a quella svolta sulle banche, con poteri di natura regolamentare, informativa, ispettiva, di intervento e sanzionatori.

Per tutti gli intermediari l'attività di vigilanza è basata su principi, processi e metodologie comuni, proporzionali alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa, calibrati in funzione della tipologia dei rischi assunti. La supervisione è svolta con modalità conformi agli orientamenti emanati dalle autorità europee competenti: l'EBA per SIM, IP e Imel; l'**Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati** (European Securities and Markets Authority, ESMA) per i gestori di OICR.

Nel settore del risparmio gestito, per tenere sotto controllo i rischi assunti dai gestori di OICR per conto della clientela, la supervisione si estende anche ad alcuni aspetti dell'operatività degli OICR stessi, quali i limiti di investimento, i regolamenti di gestione, le operazioni straordinarie.

La vigilanza sull'Organismo degli agenti e dei mediatori (OAM). — L'Organismo incaricato di gestire gli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi è stato istituito nel 2011 in attuazione delle previsioni del TUB.

La Banca d'Italia vigila sull'adeguatezza dell'organizzazione e delle procedure approntate dall'OAM per l'attuazione dei suoi fini istituzionali, valutando le principali aree di rischio mediante flussi periodici di dati e informazioni. La supervisione della Banca si svolge, da un lato, assicurando il rispetto dei criteri di proporzionalità ed economicità richiamati dalla legge e, dall'altro, salvaguardando l'autonomia gestionale e organizzativa dell'OAM.

La tutela della clientela. — La tutela dei clienti è espressamente inclusa dal TUB tra le finalità della vigilanza esercitata dalla Banca d'Italia. L'Istituto definisce le regole di trasparenza e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, mette a punto il sistema dei controlli, svolge un'azione correttiva e di indirizzo verso comportamenti rispettosi della disciplina, esercita poteri sanzionatori e inibitori in caso di violazioni rilevanti. La normativa e i controlli non riguardano i servizi e le attività di investimento né il collocamento di prodotti finanziari aventi finalità di investimento.

Accanto alla tutela basata sull'attività di vigilanza, che ha come riferimento l'interesse collettivo della clientela, sono presenti strumenti attivabili direttamente da quest'ultima.

In tale ambito la Banca è impegnata a sostenere l'attività dell'**Arbitro Bancario Finanziario** (ABF), il sistema che consente la risoluzione in via stragiudiziale delle controversie tra intermediari e clienti; l'autorevolezza degli orientamenti assunti dall'ABF contribuisce a indirizzare le condotte degli operatori verso una maggiore correttezza sostanziale.

Attraverso gli esposti alla Banca d'Italia, i clienti di banche e intermediari finanziari possono segnalare comportamenti che ritengono irregolari o scorretti.

Gli esiti dei ricorsi all'ABF e il contenuto degli esposti sono fonti informative per l'esercizio dell'attività di vigilanza e uno strumento utile a verificare l'applicazione della disciplina di settore.

In linea con gli orientamenti formulati dall'OCSE e ribaditi dal G20, la Banca d'Italia promuove iniziative per accrescere la cultura finanziaria dei cittadini e la conoscenza degli strumenti di autotutela.

Il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. — La Banca d'Italia effettua su tutti gli intermediari controlli a distanza e ispettivi al fine di verificare il rispetto della normativa e l'adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali⁸. In linea con la normativa europea e con gli standard dettati dal Financial Action Task Force (**Gruppo di azione finanziaria internazionale**, GAFI), elaborati anche con il contributo della Banca d'Italia, l'intensità dei controlli è modulata in base a una valutazione fondata sul rischio di esposizione a fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo di ciascun soggetto vigilato. L'**Unità di informazione finanziaria per l'Italia** (UIF), che

⁸ Le norme italiane sono contenute nel D.lgs. 109/2007 e nel D.lgs. 231/2007 (come successivamente modificati e integrati).

opera in condizioni di autonomia e indipendenza all'interno dell'Istituto, raccoglie, analizza e trasmette le segnalazioni di operazioni sospette agli organi investigativi.

Le sanzioni. – Nell'SSM il potere sanzionatorio per le violazioni in materia prudenziale è distribuito tra la BCE e le NCA. Nei confronti delle banche significative, le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate dalla BCE nei casi di violazione di atti normativi europei direttamente applicabili; negli altri casi – sanzioni a persone fisiche, violazione di norme nazionali anche di recepimento di direttive europee, sanzioni non pecuniarie – il potere è attribuito alle NCA, alle quali la BCE può chiedere di avviare il relativo procedimento. La Banca d'Italia sanziona le banche meno significative, soggette anche alle sanzioni della BCE per la violazione di suoi regolamenti e decisioni. In tutti i casi di violazioni della normativa nazionale nelle materie che esulano dalle attribuzioni dell'SSM (trasparenza delle condizioni e correttezza dei comportamenti verso la clientela, contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo), le sanzioni sono irrogate dalla Banca d'Italia.

I provvedimenti sanzionatori della Banca d'Italia sono adottati al termine di un procedimento amministrativo disciplinato da regole che consentono il pieno esercizio del diritto di difesa. In seguito alla notifica della contestazione si apre il contraddittorio con gli interessati, i quali possono richiedere l'accesso agli atti del procedimento, presentare controdeduzioni scritte e chiedere di essere sentiti in audizione personale. La proposta di sanzione è comunicata agli interessati che hanno partecipato all'istruttoria, i quali possono trasmettere osservazioni scritte al Direttorio. Le sanzioni sono adottate con provvedimento motivato del Direttorio.

Nella valutazione delle responsabilità si tiene conto di ogni circostanza rilevante, inclusi la gravità e la durata della violazione, il vantaggio ottenuto e i pregiudizi arrecati, le potenziali conseguenze a livello sistemico. Rilevano inoltre la capacità finanziaria del responsabile e le precedenti violazioni eventualmente commesse, oltre all'atteggiamento di collaborazione tenuto nei confronti della Banca d'Italia. I comportamenti dei singoli (comprovato dissenso rispetto alle scelte dell'azienda o segnalazioni all'autorità di vigilanza) sono considerati per valutare se sussista una specifica responsabilità individuale e, ove questa ricorra, per calibrare la sanzione.

Il coordinamento e i rapporti con le altre autorità. – La Banca d'Italia collabora con le altre autorità italiane – la Consob, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) – attraverso scambi di informazioni e documenti, analisi su temi di comune interesse, coordinamento degli interventi, adozione di azioni congiunte. Modalità e finalità della collaborazione possono essere disciplinate da protocolli di intesa; possono inoltre essere costituiti comitati comuni tra le autorità.

La collaborazione tra la Banca d'Italia e l'Autorità giudiziaria assume diverse forme: la segnalazione alle Procure di fatti riscontrati nello svolgimento dell'attività di vigilanza che possono costituire reato; la trasmissione ai magistrati inquirenti di informazioni di possibile interesse; la consulenza tecnica prestata su richiesta della Magistratura da personale della Banca nell'ambito di procedimenti penali in materia bancaria e finanziaria. La collaborazione ha assunto carattere di continuità con la

costituzione di nuclei di personale della Banca presso le Procure di Roma e Milano. Le informazioni che la Banca riceve dall’Autorità giudiziaria, nel rispetto del segreto istruttorio, contribuiscono ad accrescere la tempestività degli interventi di vigilanza.

L’analisi e la politica macroprudenziale

Oltre alla vigilanza microprudenziale sulle banche e sugli intermediari finanziari non bancari, la Banca d’Italia ha il compito di attivare politiche macroprudenziali per la salvaguardia della stabilità del sistema finanziario nel suo complesso (cfr. il riquadro: *La funzione macroprudenziale della Banca d’Italia*, in *Rapporto sulla stabilità finanziaria*, 2, 2015)⁹. Informazioni sulle decisioni di interesse macroprudenziale adottate dalla Banca d’Italia sono disponibili sul sito dell’Istituto.

Le politiche macroprudenziali sono finalizzate a ridurre la probabilità che si verifichino crisi finanziarie sistemiche e a contenerne gli effetti negativi sull’economia reale.

La Banca d’Italia svolge i compiti macroprudenziali che le sono attribuiti attraverso attività di analisi sia del sistema finanziario nel suo complesso sia dei singoli componenti, con l’obiettivo di identificare tempestivamente i rischi per la stabilità finanziaria. Tali rischi possono avere una dimensione temporale, legata all’accumulazione di squilibri di natura ciclica, o settoriale, in connessione con la loro concentrazione in alcuni ambiti specifici. Le analisi mirano a definire gli indicatori da utilizzare per l’attivazione dei diversi strumenti macroprudenziali, tenendo conto delle specificità del mercato italiano. Alcune responsabilità della Banca d’Italia in tale ambito sono condivise con la BCE; in particolare, quest’ultima può attivare, in caso di inattività delle autorità nazionali, gli strumenti previsti dalla normativa europea per il settore bancario o rendere più restrittive le misure adottate dalle stesse autorità.

L’attività di analisi è inoltre di supporto alla partecipazione dei rappresentanti della Banca: (a) all’FSB, che, su mandato del G20, promuove e coordina a livello internazionale le politiche di vigilanza sui rischi finanziari; (b) al Comitato europeo per il rischio sistemico (*European Systemic Risk Board*, ESRB), che coordina l’attività e le politiche macroprudenziali a livello UE; (c) al comitato che predispose le decisioni del Consiglio direttivo della BCE in materia di politiche macroprudenziali (*Financial Stability Committee*, FSC); (d) al Comitato economico e finanziario (*Economic and Financial Committee*, EFC), che organizza le riunioni dei ministri economici e finanziari e dei governatori della UE. Le analisi della Banca d’Italia sui rischi per la stabilità del sistema finanziario confluiscono nelle pubblicazioni dell’Istituto, in primo luogo nel semestrale *Rapporto sulla stabilità finanziaria*.

⁹ In particolare con il D.lgs. 72/2015 la Banca d’Italia è stata individuata quale autorità designata ad attivare in Italia gli strumenti macroprudenziali previsti dalla direttiva UE/2013/36 (*Capital Requirements Directive*, CRD4) sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento e dal regolamento UE/2013/575 (*Capital Requirements Regulation*, CRR) sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento. In Italia non è stata ancora istituita l’autorità macroprudenziale nazionale prevista dalla raccomandazione CERS/2011/3; una proposta di costituzione di un comitato per le politiche macroprudenziali, composto dalle autorità di vigilanza del settore finanziario e presieduto dalla Banca d’Italia, è stata presentata in Parlamento nell’ambito della legge di delegazione europea per il 2015.

Le attività svolte nel 2015

Il contributo alla definizione degli standard globali e delle regole europee

Gli standard per le istituzioni a rilevanza sistemica. – L'FSB ha pubblicato i nuovi **principi**, che saranno in vigore dal 2019, diretti a garantire che le banche di rilevanza sistemica a livello globale abbiano una capacità di assorbimento delle perdite sufficiente a consentirne un'ordinata risoluzione (total loss-absorbing capacity, TLAC) (cfr. il capitolo 3: *La funzione di vigilanza sugli intermediari bancari e finanziari* nella *Relazione sulla gestione e sulle attività della Banca d'Italia* sul 2014). Nella UE è proseguita la revisione delle norme sul requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (minimum requirement for own funds and eligible liabilities, MREL), analogo al requisito TLAC, per intervenire sui disallineamenti esistenti fra i due istituti¹⁰.

Il "sistema bancario ombra". – La Banca d'Italia ha contribuito ai lavori dell'FSB per il contenimento dei rischi di instabilità provenienti da soggetti che, pur non rientrando nel sistema bancario tradizionale e quindi non essendo sottoposti a vigilanza prudenziale, svolgono attività che generano rischi di natura bancaria (sistema bancario ombra)¹¹. L'Istituto partecipa, con le altre autorità italiane (MEF, Consob, AGCM, Covip, Ivass), alla task force che nel 2016 conduce la prima analisi comparativa sul tema, organizzata dall'FSB.

Nel dicembre 2015 l'EBA ha pubblicato gli **orientamenti** riguardanti i limiti alle esposizioni delle banche verso il sistema bancario ombra: applicati a partire dal 2017, mirano a contenere i rischi e a sollecitare l'adozione di presidi organizzativi per l'identificazione, la gestione e il controllo di tali esposizioni da parte delle banche.

La creazione dell'Unione dei mercati dei capitali. – La Commissione europea ha presentato un **piano di azione** per favorire la creazione nella UE di un mercato unico dei capitali in grado di far sviluppare canali di finanziamento complementari a quelli bancari – tra i quali le cartolarizzazioni, il venture capital, il finanziamento collettivo (crowdfunding) – che sostengano l'avvio di nuove imprese e la crescita di quelle piccole e medie.

Nell'ambito del progetto, la Banca d'Italia ha partecipato all'elaborazione della **proposta normativa** formulata dalla Commissione europea sulle cartolarizzazioni semplici, trasparenti e comparabili (simple, transparent and standardized, STS). La proposta mira a rivitalizzare il mercato delle cartolarizzazioni europee, sostanzialmente inattivo a seguito della crisi finanziaria; favorire il trasferimento del rischio di credito a una vasta gamma di investitori, anche di natura non finanziaria; tutelare gli investitori; gestire il rischio sistemico. La proposta è articolata in due schemi di regolamento: uno **disciplina le cartolarizzazioni** e contiene norme specifiche su quelle STS, l'altro

¹⁰ Cfr. il capitolo 3: *La funzione di vigilanza sugli intermediari bancari e finanziari* nella *Relazione sulla gestione e sulle attività della Banca d'Italia* sul 2014.

¹¹ FSB, *Global Shadow Banking Monitoring Report 2015*, novembre 2015.

definisce i **requisiti patrimoniali** per le banche e le imprese di investimento coinvolte nelle operazioni¹². In dicembre il Consiglio della UE ha raggiunto un accordo sui testi della Commissione, che sono al vaglio del Parlamento europeo.

Gli standard di vigilanza prudenziale. – Il Comitato di Basilea dovrà concludere entro dicembre del 2016 la revisione delle regole internazionali sul capitale per rispondere agli effetti della crisi finanziaria, incluse le misure per la revisione delle metodologie ponderate per il rischio e la determinazione dei livelli minimi di capitale (floor). In linea con l'impegno del Gruppo dei Governatori e dei Capi della vigilanza (Group of Governors and Heads of Supervision, GHOS) di non aumentare significativamente i requisiti di capitale complessivi, il Comitato ha in corso una serie di analisi volte a garantire la coerenza delle riforme. La Banca d'Italia orienta la propria azione verso scelte equilibrate per le banche che adottano sistemi interni di misurazione dei rischi e per quelle che utilizzano approcci standard.

Il Comitato di Basilea ha condotto approfondimenti sulla valutazione prudenziale del rischio di credito effettuata con la metodologia standardizzata: in prospettiva, verrebbe ridotto l'utilizzo automatico dei rating esterni migliorando la misurazione del rischio, in particolare di quello connesso con i crediti garantiti da immobili e con alcune operazioni fuori bilancio. La Banca d'Italia ha messo a disposizione del Comitato analisi concernenti le esposizioni verso le piccole e medie imprese, per le quali la proposta prevede un requisito patrimoniale più contenuto. In dicembre è stato pubblicato un **secondo documento di consultazione**; l'emanazione delle regole finali è prevista entro la fine di quest'anno.

Nel gennaio 2016 il Comitato di Basilea ha anche pubblicato la disciplina definitiva sui **rischi di mercato**, tracciando con criteri più oggettivi il confine tra il portafoglio bancario e quello di negoziazione; il documento propone metodologie di calcolo del requisito patrimoniale più sensibili ai rischi assunti e comporta una determinazione più accurata del capitale necessario per la copertura di eventi di tipo estremo.

Nell'Unione europea, in attesa che il Comitato di Basilea concluda la revisione delle regole di calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito, è proseguita l'attività normativa di attuazione del regolamento UE/2013/575 (Capital Requirements Regulation, CRR). In particolare, sono state esperite le consultazioni pubbliche sulle norme tecniche di regolamentazione relative alla **soglia di materialità per le esposizioni scadute** e alla metodologia che le autorità competenti devono seguire nel **valutare il metodo basato sui rating interni**, nonché sugli orientamenti in materia di **applicazione della definizione di default**. Le disposizioni definitive saranno prevedibilmente emanate nel 2016.

In tema di rischi di liquidità, il Comitato di Basilea ha completato lo schema regolamentare adottando nel giugno 2015 le **disposizioni definitive** in materia di obblighi di trasparenza relativi al coefficiente netto di finanziamento stabile (net stable funding ratio, NSFR) (cfr. il capitolo 3: *La funzione di vigilanza sugli intermediari bancari e*

¹² Sullo stesso tema anche il Comitato di Basilea ha posto in consultazione il documento *Capital treatment for "simple, transparent and comparable" securitisations*, novembre 2015.

finanziari nella *Relazione sulla gestione e sulle attività della Banca d'Italia* sul 2014); tali disposizioni entreranno in vigore dal 2018 congiuntamente al nuovo coefficiente. In questa prospettiva, l'EBA ha sottoposto alla Commissione europea il **rapporto** sull'introduzione dell'NSFR nell'Unione: il documento conferma l'efficacia dell'indicatore come strumento di mitigazione dei rischi derivanti dal disallineamento delle scadenze tipico dell'attività bancaria ed esclude effetti negativi sulla disponibilità di credito, in particolare alle piccole e medie imprese. In linea con la posizione della Banca d'Italia viene raccomandata la coerenza fra la disciplina europea e quella globale del Comitato di Basilea, tenendo tuttavia in considerazione determinate specificità, quali le operazioni di finanziamento all'esportazione (trade finance). Per effetto del regolamento delegato **UE/2015/61**, da ottobre è in vigore anche nella UE il requisito di copertura della liquidità (liquidity coverage requirement), già adottato a livello globale dal Comitato di Basilea (cfr. il capitolo 3: *La funzione di vigilanza sugli intermediari bancari e finanziari* nella *Relazione sulla gestione e sulle attività della Banca d'Italia* sul 2014).

In materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del personale bancario, l'EBA ha pubblicato a dicembre una versione rivista dei propri **orientamenti** che tiene conto dell'esperienza maturata e attua le previsioni della direttiva **UE/2013/36** (Capital Requirements Directive, CRD4) tra le quali l'introduzione del limite al rapporto tra componente variabile e fissa della remunerazione, cosiddetto cap. Gli orientamenti, in vigore dal 2017, mirano ad assicurare l'omogeneità delle norme e delle prassi in materia di compensi e a disciplinare in modo puntuale numerosi aspetti quali la struttura delle remunerazioni, i presidi di governo societario, i meccanismi di allineamento ai rischi e alla situazione economico-finanziaria degli intermediari, gli obblighi di trasparenza. In tale ambito, la Commissione europea è stata invitata a proporre modifiche al testo della CRD4 per rendere esplicita la possibilità di semplificazioni per le banche di piccola dimensione o per importi di remunerazione contenuti, in applicazione del principio di proporzionalità. Nei lavori preparatori la Banca d'Italia ha sostenuto l'esigenza di conseguire le finalità della normativa senza rigidità e oneri ingiustificati, soprattutto per gli intermediari minori.

L'armonizzazione delle discrezionalità nazionali nell'SSM. — La Banca d'Italia ha partecipato al progetto della BCE per l'armonizzazione dell'applicazione delle discrezionalità presenti nella disciplina prudenziale europea¹³. Le oltre 150 discrezionalità individuate, che interessano tutte le principali materie, sono state distinte fra quelle il cui esercizio è rimesso alle NCA e quelle riservate agli Stati membri. Limitatamente alle prime, la BCE ha emanato il regolamento **UE/2016/445**, applicabile in via diretta da ottobre 2016 alle banche significative, e la **guida** per i casi in cui l'esercizio di una discrezionalità richieda una decisione su un singolo intermediario. Per alcune discrezionalità, i lavori proseguono nel 2016.

Le iniziative per la protezione della clientela. — Presso l'EBA la Banca d'Italia ha concorso alla redazione degli **orientamenti** sulla strutturazione e sulla distribuzione dei prodotti bancari destinati alla clientela al dettaglio, quali mutui, conti correnti, carte prepagate e servizi di pagamento. Alle banche è richiesto di adottare procedure operative

¹³ Regolamento CRR, direttiva CRD4 e relativi atti delegati.

che assicurino la piena corrispondenza tra la clientela di riferimento per la quale i nuovi prodotti sono stati ideati e quella cui vengono effettivamente venduti. Tale coerenza deve essere verificata con continuità; in caso di disallineamento, le banche devono assumere le azioni necessarie per ripristinare le condizioni originarie dell'offerta.

Gli standard contabili. – In relazione all'entrata in vigore nel 2018 del principio contabile IFRS 9 sugli strumenti finanziari e ad analoghi lavori in corso presso il Financial Accounting Standards Board (FASB) statunitense, il Comitato di Basilea ha pubblicato la *Guidance on accounting for expected credit losses* per indicare pratiche corrette per la gestione del rischio di credito nell'ambito dei nuovi modelli basati sulla rilevazione delle perdite attese¹⁴. La Banca d'Italia ha partecipato alla predisposizione del documento con l'obiettivo di favorire la realizzazione di modelli affidabili e coerenti da parte delle banche, pur in presenza di elementi di natura valutativa nelle regole e nei sistemi contabili europeo e statunitense e di differenze negli ordinamenti in cui le banche operano.

Gli standard per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. – La Banca d'Italia concorre all'elaborazione delle linee guida del GAFI finalizzate ad accrescere l'uniformità dell'azione degli Stati membri. Nel corso del 2015 il GAFI ha pubblicato le nuove linee guida relative a un'efficace azione di controllo da parte delle autorità di vigilanza; sono state inoltre diffuse linee guida per la prevenzione dei rischi connessi con l'utilizzo di strumenti e servizi di pagamento in valute virtuali, che illustrano come applicare le raccomandazioni del GAFI ai soggetti che svolgono professionalmente il servizio di conversione tra valute virtuali e valute aventi corso legale (exchanger); gli obblighi antiriciclaggio possono essere estesi anche ai soggetti che, pur non effettuando il servizio di conversione, sono attivi negli strumenti e nei servizi di pagamento in valute virtuali.

La normativa nazionale

I progetti normativi nazionali. – Il settore delle banche cooperative è stato oggetto di importanti riforme. Per quanto concerne le banche popolari, la Banca d'Italia ha emanato le disposizioni attuative del DL 3/2015 (convertito, con modificazioni, dalla L. 33/2015), stabilendo, in particolare, le modalità di calcolo della soglia di attivo di 8 miliardi di euro sotto la quale è possibile mantenere la qualifica di banca popolare e i casi in cui il rimborso delle azioni al socio uscente può essere limitato (cfr. il nono aggiornamento della circolare 285/2013). Su tali disposizioni sono stati proposti tre ricorsi al TAR (da parte di soci di alcune banche popolari e di associazioni di risparmiatori) finalizzati, fra l'altro, a far dichiarare l'illegittimità costituzionale del DL 3/2015. L'11 febbraio 2016 il TAR del Lazio ha respinto uno dei tre ricorsi per il quale era stato chiesto al Tribunale di anticipare il dispositivo della sentenza.

¹⁴ L'IFRS 9 introduce una contabilizzazione delle rettifiche di valore su crediti basata sulle perdite attese (expected losses), più tempestiva rispetto a quanto avviene utilizzando il modello previsto dal principio contabile IAS 39, basato sulle perdite subite (incurred losses); sarà pertanto possibile riconoscere una perdita su crediti (credit loss) anche prima che si verifichino determinati eventi (credit events).

Con riferimento alle banche di credito cooperativo, il **DL 18/2016** (convertito, con modificazioni, dalla L. 49/2016) ha l'obiettivo principale di accrescere la stabilità patrimoniale e finanziaria delle banche di credito cooperativo (BCC) superando le loro debolezze strutturali (ambito territoriale circoscritto, dimensioni contenute, forma giuridica cooperativa che limita la capacità di reperire fondi propri) pur preservandone il modello mutualistico e la tradizionale funzione di sostegno dell'economia locale (cfr. il riquadro: *La recente riforma delle banche di credito cooperativo*, in *Rapporto sulla stabilità finanziaria*, 1, 2016).

Il DL 18/2016 ha anche introdotto uno schema di garanzia statale a supporto delle operazioni di cartolarizzazione dei prestiti in sofferenza ceduti da banche a società veicolo costituite ai sensi della L. 130/1999 (garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, Gacs); per incentivare a concludere rapidamente le procedure di recupero dei crediti cartolarizzati e a ripagare i titoli in breve tempo, la garanzia dello Stato è remunerata con commissioni crescenti dopo il terzo anno. La Banca d'Italia sostiene gli interventi capaci di favorire lo sviluppo di un mercato dei crediti deteriorati, al fine di attenuare uno dei principali fattori di freno all'offerta di finanziamento bancario all'economia.

La Banca d'Italia ha prestato consulenza al Governo in occasione dell'adozione del **DL 83/2015** (convertito, con modificazioni, dalla L. 132/2015) con il quale sono state apportate importanti modifiche alla legge fallimentare e al codice di procedura civile per accrescere l'efficacia e contenere i tempi delle procedure di realizzo dei crediti. Sono stati rafforzati gli strumenti negoziali di risoluzione della crisi d'impresa e introdotti meccanismi per accelerare le procedure fallimentari, anche attraverso forme di responsabilizzazione dei curatori; sono state semplificate le procedure di esecuzione forzata e agevolate le vendite, sia con interventi sui meccanismi di aggiudicazione, sia attraverso una maggiore trasparenza e accessibilità delle informazioni sulle vendite forzate.

In conformità con quanto richiesto dall'art. 120 TUB, come riformulato con la L. 147/2013, in agosto la Banca d'Italia ha avviato la **consultazione** pubblica su una bozza di proposta di delibera da sottoporre al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) per stabilire modalità e criteri per il calcolo degli interessi nelle operazioni bancarie. In sede di conversione del DL 18/2016 il Parlamento è nuovamente intervenuto sulla norma legislativa, recependo alcune delle soluzioni prefigurate nel documento di consultazione; l'Istituto sta finalizzando gli adattamenti da apportare alla bozza di proposta di delibera del CICR per tenere conto della nuova formulazione dell'art. 120 TUB.

L'adeguamento alle norme prudenziali europee. – La Banca d'Italia ha collaborato con il MEF per il recepimento dei più recenti provvedimenti legislativi della UE, fra cui quelli sul risparmio gestito, sulla prestazione di servizi di investimento, sul contrasto al riciclaggio e sul credito immobiliare ai consumatori.

In tema di risparmio gestito, la direttiva **UE/2014/91** (UCITS5) ha l'obiettivo di rafforzare la tutela degli investitori armonizzando le regole riguardanti le funzioni e le responsabilità dei depositari, le politiche retributive e le sanzioni. In occasione della sua imminente trasposizione nella normativa nazionale saranno apportate alcune modifiche al TUF, in attuazione dei criteri contenuti nella legge di delegazione europea per il 2014

(L. 114/2015), per meglio precisare i compiti del depositario¹⁵. Quanto alla normativa secondaria, prossimamente verrà avviata la consultazione sulle modifiche da apportare al regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob del 29 ottobre 2007, in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, per prevedere una disciplina delle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione applicabile al personale dei gestori di fondi d'investimento tradizionali che integrerà quella introdotta nel 2015 per i gestori di fondi alternativi; è inoltre necessario adeguare il regolamento sulla gestione collettiva del risparmio del 19 gennaio 2015 alla normativa comunitaria sul depositario, tenuto conto, in particolare, dell'entrata in vigore del regolamento delegato UE/2016/438 che detta obblighi direttamente applicabili.

In materia di prestazione di servizi di investimento, la Banca d'Italia collabora con il MEF e la Consob per il recepimento della direttiva UE/2014/65 relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID2) e per coordinare il TUF con le disposizioni del regolamento UE/2014/600 sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR). In quest'ambito è previsto che le autorità nazionali, oltre che l'ESMA, possano limitare o vietare la commercializzazione di prodotti per ragioni di protezione dell'investitore o di stabilità finanziaria; verrà inoltre realizzata una semplificazione del processo normativo secondario, superando la regolamentazione congiunta Banca d'Italia-Consob in favore di una ripartizione dei poteri regolamentari tra le due autorità basata sui criteri già vigenti per quanto riguarda i controlli.

Le direttive UCITS5 e MiFID2 stabiliscono anche una disciplina sanzionatoria, alla quale il sistema italiano risulta in gran parte già allineato (cfr. il capitolo 3: *La funzione di vigilanza sugli intermediari bancari e finanziari* nella *Relazione sulla gestione e sulle attività della Banca d'Italia* sul 2014). Il recepimento delle direttive comporterà ulteriori novità quali l'introduzione dell'interdizione permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione o controllo in casi di reiterazione di condotte scorrette, e l'eliminazione delle sanzioni amministrative per l'esercizio abusivo dell'attività di gestione collettiva del risparmio, ferme restando le sanzioni penali.

Per il recepimento della direttiva UE/2015/849 (quarta direttiva antiriciclaggio), la Banca d'Italia ha collaborato con il MEF alla definizione dei criteri da inserire nello schema di legge di delegazione europea per il 2015 e presta la propria consulenza tecnica per la predisposizione dello schema di decreto legislativo che darà attuazione a tali criteri. Le principali novità riguarderanno la disciplina sanzionatoria, la revisione degli obblighi di "adeguata verifica" della clientela (ossia l'acquisizione di informazioni dalla clientela stessa e la creazione del suo profilo di rischio di riciclaggio), la nozione di persona politicamente esposta e la disciplina del punto di contatto per IP e Imel comunitari che operano in Italia attraverso reti di agenti.

Nell'aprile 2016 è stato approvato il decreto legislativo volto a recepire la direttiva UE/2014/17 (Mortgage Credit Directive, MCD) che introduce regole armonizzate

¹⁵ L'intervento non altera le linee di fondo della disciplina, recentemente oggetto di una revisione complessiva in sede di attuazione della direttiva UE/2011/61 sui gestori di fondi alternativi (Alternative Investment Fund Managers Directive, AIFMD) (cfr. il capitolo 3: *La funzione di vigilanza sugli intermediari bancari e finanziari* nella *Relazione sulla gestione e sulle attività della Banca d'Italia* sul 2014).

in materia di credito immobiliare ai consumatori. La disciplina mira ad accrescere la protezione del consumatore, in quanto contraente debole, per mezzo di disposizioni sulla trasparenza delle condizioni contrattuali, sulla correttezza dei comportamenti dei finanziatori, sulla consulenza al consumatore, sull'obiettiva valutazione del valore dell'immobile dato in garanzia, sulla verifica del merito di credito del consumatore, non solo nella prospettiva prudenziale ma anche per prevenire situazioni di sovraindebitamento; contiene, altresì, disposizioni sulle reti distributive, cui è conferita la possibilità di operare in tutta l'Unione europea sulla base di una comunicazione da parte dell'autorità del paese d'origine. Per promuovere un recepimento omogeneo della direttiva negli Stati membri, l'EBA ha adottato orientamenti per la **valutazione del merito creditizio**, il **trattamento dei mutuatari in difficoltà nel rimborso del credito**, l'**operatività transfrontaliera degli intermediari del credito**; prossimamente verranno emanati anche orientamenti in materia di remunerazione del personale preposto alla vendita, recentemente posti in **consultazione**. Il decreto legislativo di recepimento, alla cui stesura la Banca d'Italia ha collaborato con il MEF, attribuisce al CICR e all'Istituto il compito di adottare la disciplina di attuazione su numerosi aspetti; in quella sede sarà anche data attuazione agli orientamenti dell'EBA.

Con il **D.lgs. 130/2015**, che ha recepito la direttiva **UE/2013/11** in materia di risoluzione alternativa delle controversie (Alternative Dispute Resolution, ADR), la Banca d'Italia è stata individuata quale autorità nazionale competente per la sorveglianza sul funzionamento dei sistemi ADR in materia bancaria e finanziaria; la competenza riguarda esclusivamente l'ABF, unico sistema ADR attivo in materia.

Per quanto attiene alla normativa contabile, la Banca d'Italia ha collaborato con il MEF alla predisposizione del **D.lgs. 136/2015** che recepisce le novità contenute nella direttiva **UE/2013/34** in materia di bilanci delle società che non redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, fra le quali gli operatori del microcredito e i confidi minori.

Altre disposizioni della Banca d'Italia. — In giugno sono state emanate le **disposizioni**, attuative del **DM 176/2014** per l'iscrizione e la gestione dell'elenco degli operatori di microcredito. Il provvedimento disciplina la verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali e l'invio alla Banca d'Italia di segnalazioni periodiche e occasionali con riguardo a: finanziamenti concessi e tasso di interesse applicato; bilanci annuali; variazioni nella composizione degli organi, nell'assetto proprietario e nella struttura societaria.

Sono stati anche disciplinati gli aspetti procedurali e organizzativi dei sistemi interni di whistleblowing, che le banche devono istituire per consentire al proprio personale di segnalare atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme sull'esercizio dell'attività bancaria (cfr. **l'undicesimo aggiornamento della circolare 285/2013**). Tali sistemi garantiscono, tra l'altro, la riservatezza dei dati personali sia del segnalante sia del presunto responsabile della violazione e tutelano il primo da ritorsioni o discriminazioni conseguenti alla segnalazione.

Per adeguare la procedura di accertamento dei requisiti degli esponenti aziendali delle banche e delle società capogruppo di gruppi bancari alle nuove esigenze operative connesse con l'avvio dell'SSM, la Banca d'Italia ha emanato il **provvedimento** del

2 dicembre 2015; l'intera disciplina dei requisiti e dei criteri di idoneità degli esponenti delle banche sarà rivista dal MEF con proprio decreto.

Le disposizioni in materia di bilancio delle banche e degli intermediari finanziari sono state modificate in dicembre per recepire, nella nota integrativa, le nuove definizioni armonizzate di esposizioni deteriorate introdotte dalla Commissione europea con il regolamento di esecuzione UE/2015/1278.

Con provvedimento del 3 maggio 2016 sono state apportate modifiche alle disposizioni del 18 dicembre 2012 in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa. È stato così completato l'allineamento della normativa nazionale al regime sanzionatorio stabilito dalla CRD4, realizzato con le modifiche apportate al TUB e al TUF dal D.lgs. 72/2015 (cfr. il capitolo 3: *La funzione di vigilanza sugli intermediari bancari e finanziari nella Relazione sulla gestione e sulle attività della Banca d'Italia* sul 2014). Le disposizioni forniscono alcune precisazioni applicative importanti sul piano procedurale, quali la definizione del fatturato dell'impresa da sanzionare e l'individuazione dei presupposti per l'applicazione dell'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni presso intermediari (temporary ban); viene anche introdotta una fase di contraddittorio ulteriore, successiva alla formulazione al Direttorio della proposta di irrogazione della sanzione, tenuto conto del generale inasprimento del regime sanzionatorio e della maggiore discrezionalità attribuita all'Istituto nella scelta tra le varie misure. La riforma del sistema sanzionatorio previsto dal TUB si applicherà alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore del provvedimento della Banca d'Italia.

I controlli sulle banche nel Meccanismo di vigilanza unico

Nel ciclo 2014-15 l'attività di supervisione sulle banche significative è stata indirizzata a 13 gruppi bancari italiani (comprendenti 2 società finanziarie capogruppo e 78 banche), 8 banche italiane filiazioni di 6 grandi gruppi esteri originari di Stati partecipanti all'SSM e una succursale di banca comunitaria di uno Stato non partecipante.

La vigilanza sulle banche meno significative ha riguardato 50 gruppi bancari (cui fanno capo 4 società finanziarie capogruppo e 76 banche), 422 banche non appartenenti a gruppo, 53 succursali di banche comunitarie originarie di Stati partecipanti all'SSM e 15 succursali di banche comunitarie di Stati non partecipanti. La Banca d'Italia vigila inoltre su 6 succursali di banche extracomunitarie.

Per ciascun soggetto vigilato l'attività si concentra sulla pianificazione annuale dei controlli (a distanza, ispettivi e per il riconoscimento dell'utilizzo dei sistemi interni di misurazione dei rischi) e sul processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP), mediante il quale si valuta l'adeguatezza dei profili patrimoniali, di liquidità e organizzativi dell'intermediario rispetto ai rischi assunti e si decide quali azioni adottate.

La pianificazione dell'attività di vigilanza. — La Banca d'Italia ha contribuito, nell'ambito dei JST, a definire il programma di supervisione per il 2015 sulle banche

italiane significative, che prevedeva 875 fra incontri, analisi ordinarie e analisi mirate, in relazione all'importanza sistemica delle banche e al loro profilo di rischio.

La pianificazione è stata basata sulle priorità strategiche dell'SSM approvate dal Consiglio di vigilanza per il 2015: (a) sostenibilità dei modelli di business in un contesto macroeconomico che limita la redditività; (b) efficacia ed efficienza degli assetti di governo e controllo; (c) adeguatezza patrimoniale, anche verificando la realizzazione delle azioni di rafforzamento patrimoniale intraprese da alcuni intermediari in seguito all'esercizio di valutazione approfondita condotto nel 2014 (cfr. il capitolo 3: *La funzione di vigilanza sugli intermediari bancari e finanziari nella Relazione sulla gestione e sulle attività della Banca d'Italia sul 2014*); (d) qualità del credito, con un'analisi specifica dell'esposizione delle banche verso iniziative imprenditoriali connotate da un grado elevato di leva finanziaria (attività di leveraged finance); (e) gestione della sicurezza informatica.

La necessità dei JST di acquisire rapidamente una piena conoscenza della situazione aziendale complessiva delle banche significative, prima posseduta esclusivamente dalle NCA, ha condotto a effettuare 150 fra incontri e analisi non previsti inizialmente.

L'azione di vigilanza sulle banche italiane meno significative è stata pianificata, in continuità con il passato, tenendo conto dei risultati del precedente ciclo di valutazione SREP (2013-14) e dell'azione già svolta. La programmazione delle attività – focalizzata sui diversi profili di rischio (strategici, assetti di governo e controllo, di credito, finanziari, operativi) oltre che su redditività e adeguatezza patrimoniale – è strutturata in modo da dare priorità agli intermediari più problematici e conciliate una cortetta frequenza del controllo dei principali profili con l'adattabilità alle esigenze sopravvenute.

La Banca d'Italia ha contribuito alla redazione di uno schema metodologico comune nell'SSM per la pianificazione della supervisione sulle banche meno significative, in vigore dal 2016.

Il ciclo SREP 2014-15. – Rispetto al ciclo 2013-14, nell'ambito del quale gli SREP furono condotti con i metodi nazionali, le valutazioni attribuite dai JST alle banche significative si sono basate per la prima volta su una metodologia comune nell'SSM (cfr. il riquadro: *La nuova metodologia SREP per le banche significative*).

LA NUOVA METODOLOGIA SREP PER LE BANCHE SIGNIFICATIVE

L'utilizzo di una metodologia comune per la valutazione dei rischi bancari è un importante progresso nella costruzione della vigilanza europea. Gli strumenti adottati utilizzano le diverse prassi di valutazione sviluppate nel tempo dalle autorità nazionali competenti (National Competent Authority, NCA) partecipanti al Meccanismo di vigilanza unico (Single Supervisory Mechanism, SSM); in particolare, in ambito ispettivo vi è continuità con l'esperienza italiana nell'ampiezza e profondità delle indagini, nell'orientamento al rischio, nell'integrazione con la vigilanza a distanza; fattori di discontinuità riguardano, invece, la struttura del rapporto ispettivo e l'attribuzione dei giudizi.

Attraverso la combinazione di informazioni quantitative e qualitative, il processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) conduce a una valutazione dell'esposizione complessiva al rischio di ciascuna banca, tenendo conto dei fattori di mitigazione (ad es. le garanzie reali) e dei presidi organizzativi di controllo dei rischi. In particolare vengono approfonditi: (a) la redditività e la sostenibilità del modello di business; (b) il sistema di governo societario e di controllo dei rischi; (c) l'adeguatezza patrimoniale rispetto ai rischi di credito, di mercato, operativo e di tasso di interesse; (d) il profilo di liquidità. A ciascun elemento viene attribuito un punteggio di 1 o 2 (area favorevole) oppure 3 o 4 (area sfavorevole); il supervisore ha poi il compito di perfezionare il giudizio – entro margini di discrezionalità prefissati – per tenere conto di informazioni ulteriori e sulla base della propria esperienza. Per i profili di adeguatezza patrimoniale e liquidità si tiene inoltre conto degli esercizi di autovalutazione condotti dalle banche, in scenari normali e di stress. La media dei giudizi attribuiti ai quattro elementi costituisce il punteggio SREP finale. Quest'ultimo è la base per l'individuazione delle misure di vigilanza necessarie: ad esempio, la revisione obbligatoria dei processi di gestione dei rischi, dei controlli interni o degli assetti di governo; limitazioni alla distribuzione di utili o alla restituzione di capitale; l'imposizione di requisiti aggiuntivi patrimoniali o di liquidità.

Nel primo anno di attività dell'SSM il confronto con i vertici aziendali delle banche significative è stato più frequente e aperto rispetto al passato con l'intento di dotare i JST di un patrimonio informativo esauriente e di spiegare chiaramente agli intermediari le aspettative della funzione di vigilanza nei loro confronti.

Anche lo SREP delle banche meno significative si è basato sulle indicazioni fornite dalla BCE per tutto il Meccanismo, tenendo conto del contesto specifico in cui operano i singoli enti.

Il ciclo SREP 2014-15: l'analisi di temi trasversali. – All'attività di analisi a distanza contribuisce l'approfondimento di tematiche trasversali. Nell'ambito di un'analisi condotta nell'intero SSM, i JST hanno esaminato gli assetti di governo e controllo delle banche significative. La valutazione ha riguardato sia l'efficacia degli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione sia i sistemi per la definizione della propensione al rischio delle banche (Risk Appetite Framework, RAF); ha avuto un esito complessivamente favorevole per oltre la metà delle banche significative italiane, in linea con la media SSM. Sono stati individuati margini di miglioramento sotto diversi profili: metodologie per la valutazione e il governo dei rischi; integrazione tra piano strategico e modalità di determinazione della propensione al rischio; diversificazione delle professionalità e delle competenze presenti negli organi; contributo dialettico dei membri indipendenti e di quelli nominati dalle minoranze nell'organo con funzioni di supervisione strategica. L'analisi ha permesso di formulare raccomandazioni alle banche esaminate e, in alcuni casi, di invitarle a definire un piano di azione per il rafforzamento degli assetti di governo societario e del RAF del gruppo. Nell'ordinaria azione di supervisione del 2015-16, i JST sorvegliano le iniziative intraprese dalle banche, prevedendo se necessarie ulteriori azioni di intervento (ispezioni o incontri mirati).

L'indagine tematica sull'attività di leveraged finance ha coinvolto 37 banche significative nell'SSM, fra le quali 7 italiane. La ricerca ha spinto a introdurre una

definizione comune dell'attività e a rafforzare gli standard regolamentari cui è sottoposta. I rischi creditizi e reputazionali potranno essere mitigati rafforzando i controlli interni ed effettuando prove di resistenza (stress test).

L'analisi tematica sulla sicurezza informatica ha permesso di definire un quadro di riferimento nell'SSM per la valutazione dei relativi rischi e di ottenere indicazioni preliminari sull'esposizione degli intermediari al cyber risk e sui controlli interni esistenti. La verifica, condotta sottoponendo alle banche un questionario di autovalutazione, ha consentito di raccogliere informazioni strutturate e ha fornito elementi per l'avvio di ispezioni tematiche presso 12 banche significative dell'SSM, dalle quali sono poi scaturite specifiche raccomandazioni per ciascun intermediario. Per le banche italiane, l'autovalutazione ha posto in luce alcune aree di miglioramento negli aspetti organizzativi (ad es. in termini di continuità operativa dell'offerta di servizi) e nella resistenza ai tentativi di intrusione informatica e di sottrazione di informazioni.

Il ciclo SREP 2014-15: le ispezioni. – L'attività di analisi a distanza si integra strettamente con quella ispettiva. Le ispezioni di vigilanza prudenziale effettuate presso le banche significative italiane sono state 41, di cui 16 per la convalida di sistemi interni di misurazione dei rischi ai fini della determinazione dei requisiti patrimoniali; al netto di queste ultime, il numero di ispezioni è rimasto stabile. Le ispezioni prudenziali sulle banche meno significative sono state 99, di cui 88 condotte dal personale delle Filiali della Banca d'Italia (tav. 3.1).

Tavola 3.1

VOCI	Banche: ispezioni (1)			
	Banche significative		Banche meno significative	
	2014 (2)	2015	2014 (2)	2015
Vigilanza prudenziale				
spettro esteso	0	0	96	92
mirate	26 (3)	23	0	6
follow-up	1	2	1	1
convalide	0	16	0	0
Tutela della clientela e antiriciclaggio (4)	2	6	2	5
Prestiti a garanzia delle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema (5)	2	1	0	1
Totale	31	48	99	105

(1) Dati relativi alle ispezioni sulle banche italiane. Il personale della Banca d'Italia ha anche preso parte a 3 ispezioni presso banche significative non italiane. – (2) Per il 2014, il perimetro delle banche significative e meno significative è stato ricostruito sulla base della situazione al 31.12.2015. – (3) Compresi 21 accertamenti relativi alla revisione della qualità degli attivi (cfr il capitolo 3: *La funzione di vigilanza sugli intermediari bancari e finanziari nella Relazione sulla gestione e sulle attività della Banca d'Italia sul 2014*). – (4) Ispezioni condotte in autonomia dalla Banca d'Italia, attinenti a materie di competenza esclusiva. – (5) Accertamenti di verifica delle procedure utilizzate dalle banche per gestire i prestiti posti a garanzia delle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema.

Le ispezioni a spettro esteso (92 nell'anno), condotte solo presso banche meno significative, hanno riguardato strategie e capacità reddituale, assetti di governo e organizzativi, rischi creditizi, finanziati e operativi, livelli di patrimonializzazione.

Le ispezioni mirate e di follow-up presso gli intermediari significativi, in linea con le priorità strategiche di vigilanza, sono state indirizzate prevalentemente al